



DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY®

---

# **REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY®**

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SOTTO ACCREDITAMENTO

<b>Titolo documento</b>	<b>Requisiti per la certificazione ReMade in Italy® DT RMI Produttori</b>
<b>Emissione</b>	Direzione ReMade in Italy®
<b>Approvazione</b>	Presidenza Associazione ReMade in Italy®
<b>Contatti</b>	Associazione ReMade in Italy Via Timavo 34, 20124 Milano info@remadeinitaly.it www.remadeinitaly.it
<b>Edizione</b>	Vers 01 del 30 novembre 2012 Vers 02 del 30 settembre 2013 Vers 03 del 10 giugno 2015 Vers 04 del 19 maggio 2016 Vers 05 del 7 maggio 2020

© Copyright 2020 - Remade in Italy® un marchio registrato - Tutti i diritti riservati.

#### **Divieto di riproduzione**

Nessuna parte di questo documento tutelato da copyright può essere riprodotto o copiato in alcuna forma (grafica, elettronica o meccanica, incluse le fotocopie, la registrazione) senza il permesso dell'Associazione ReMade in Italy.

Il presente Disciplinare Tecnico è di proprietà dell'Associazione ReMade in Italy®, associazione senza scopo di lucro, giuridicamente riconosciuta, fondata nel 2009 da CONAI (Consorzio italiano imballaggi), Regione Lombardia, Camera Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi, AMSA Spa e alla quale partecipano Associazioni nonché Aziende che realizzano prodotti impiegando materia recuperata. Il Disciplinare è stato redatto nell'ambito di un processo aperto e condiviso tra le Aziende del settore, le Istituzioni e i principali portatori di interesse. La certificazione è indipendente ed aperta ad ogni Azienda interessata e in possesso dei requisiti. Lo schema di certificazione è riconosciuto da ACCREDIA; è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di "Economia circolare" e alle norme italiane vigenti sugli Appalti pubblici verdi (Green Public procurement, cd. GPP).  
Il Disciplinare è oggetto di revisione almeno annuale, per adeguarlo alla normativa e alle esigenze del mercato. Al processo di revisione può partecipare ogni soggetto qualificato e interessato.  
www.remadeinitaly.it

### **Associazione ReMade in Italy**

via Timavo, 34 - 20124 Milano (MI) | [info@remadeinitaly.it](mailto:info@remadeinitaly.it)

© Copyright 2020 - Remade in Italy® un marchio registrato - Tutti i diritti riservati.

1 . SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2 . TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....	4
3 . QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	7
4 . CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI .....	8
4.1 ITER DI CERTIFICAZIONE .....	8
4.2 REQUISITI GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI .....	8
4.2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....	8
4.2.2 DOCUMENTI RELATIVI AL PRODOTTO.....	8
4.2.3 RESPONSABILE PER LA CERTIFICAZIONE REMADE IN ITALY® .....	9
4.2.4 RISORSE UMANE .....	9
4.2.5 DOCUMENTAZIONE .....	9
4.2.6 AUDIT INTERNI .....	10
4.2.7 ESAME PERIODICO DA PARTE DELLA DIREZIONE .....	10
4.3 CONTROLLO DELLA PERCENTUALE DI MATERIALI DI RICICLO E/O SOTTOPRODOTTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE.....	11
4.3.1 CONTROLLO DEI FORNITORI .....	11
4.3.2 MATERIALE IN INGRESSO .....	11
4.3.3 BILANCIO DI MASSA E RINTRACCIABILITÀ .....	14
4.3.4 PRODOTTI IN USCITA .....	15
4.3.5 SUBAPPALTO .....	15
4.3.6 "ITALIANITÀ" DEL PRODOTTO .....	16
4.3.4 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA .....	16
4.3.5 DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO .....	16
5. RICONOSCIMENTO DI PRODOTTI DOTATI DI ALTRE CERTIFICAZIONI .....	17
6. VERIFICHE .....	17
6.1 CAMPIONAMENTI E DURATA DELLE VERIFICHE .....	17
6.2 AUMENTI E RIDUZIONE DEI TEMPI DI VERIFICA .....	18



## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare tecnico ha lo scopo di esplicitare requisiti, condizioni e modalità per la certificazione volontaria del contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotti presenti in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti.

In particolare, vengono di seguito illustrate le modalità di verifica eseguite dagli Organismi di Certificazione accreditati per il servizio di certificazione ReMade in Italy® e i requisiti generali delle Organizzazioni che producono prodotti certificati ReMade in Italy®, compresi i relativi sub-appaltatori.

L'aspetto centrale della certificazione ReMade in Italy® è la predisposizione di un modello di tracciabilità dei flussi di materiali nel processo produttivo e di trasparenza delle operazioni effettuate. E' uno strumento efficace per rispondere alla crescente attenzione rivolta verso i materiali derivanti da riciclo e ai sottoprodotti che arriva dal recente modello globale di sviluppo sostenibile cd. "Circular Economy", caratterizzato dal mantenimento, per il tempo più lungo possibile, del valore di prodotti, materiali e risorse, che vengono restituiti nel ciclo del prodotto al termine del loro utilizzo, in modo che sia ridotta al minimo la generazione di rifiuti, per contribuire a sviluppare un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

Inoltre, i prodotti derivanti da recupero sono sempre più richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, art. 34) ha reso obbligatorio l'inserimento in tutte le gare pubbliche dei criteri ambientali minimi (cd. CAM), emanati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La certificazione di prodotto ReMade in Italy® svolge la funzione di mezzo di prova sul contenuto di riciclato ed è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dal Codice Appalti e dai CAM.

ReMade in Italy® è uno schema di certificazione riconosciuto da Accredia (Ente italiano di Accreditamento), elaborato in un processo aperto e largamente partecipato delle Aziende del settore, nell'ambito dell'associazione omonima proprietaria, fondata da alcune Istituzioni competenti, tra le quali Conai (Consorzio italiano imballaggi), Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi, Regione Lombardia e Amsa Spa.

Le prescrizioni di seguito riportate valgono limitatamente alla possibilità di includere i materiali qualificati come riciclati e/o sottoprodotti ai fini del rilascio della certificazione ReMade in Italy® e non sollevano in alcun modo il dichiarante dalle prescrizioni cogenti e dalle conseguenti responsabilità come fissate dal Codice ambientale (Dlgs. 152/2006) e dalla normativa di settore.

## 2 . TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

In conformità alla terminologia utilizzata nel presente documento si applicano le definizioni contenute nella UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 19011:2018, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 con particolare riferimento alle seguenti.

**Audit:** processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti.

**Auditor:** valutatore qualificato che ha la competenza per le attività di audit sugli operatori, fornitori e subappaltatori ai sensi dello schema ReMade in Italy®.

**Organizzazione:** insieme ordinato di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. L'organizzazione può essere pubblica o privata. Ai fini del presente Disciplinare Tecnico ci si riferisce al soggetto, persona fisica o giuridica, che professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti che intende far certificare secondo lo schema ReMade in Italy®.

**Committente:** Organizzazione che richiede l'attività di audit per certificare nell'ambito della filiera ReMade in Italy® la realizzazione di un prodotto dotato di determinate specifiche.

**Subappaltatore:** organizzazione operante in subappalto per conto di un operatore nell'ambito della filiera.

**Non Conformità:** deviazione del prodotto dai requisiti specificati, oppure l'assenza di, o la mancata attuazione e mantenimento di uno o più necessari elementi del sistema di gestione previsti dal presente disciplinare.

### ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare tecnico, si assumono le seguenti definizioni.

**Categoria merceologica:** uno o più raggruppamento/i di beni aventi la medesima funzione in termini di utilizzo o in termini di caratteristiche funzionali rispetto alle modalità di impiego e/o di utilizzo. Una categoria merceologica può avere delle sottocategorie che ne definiscono in modo più puntuale le funzioni d'uso o modalità di impiego rispetto alla categoria merceologica generale.

**Codice europeo del rifiuto (CER):** codice numerico costituito da 3 coppie di cifre assegnato dal produttore di rifiuto per classificare lo stesso, prima che sia allontanato dal luogo di produzione. L'Elenco dei CER è riportato nell'allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. 152/2006, che traspone il contenuto della Decisione 2014/955/Ce e introduce il nuovo elenco europeo dei rifiuti (la natura di questo atto comunitario non richiede un atto nazionale di recepimento).

**Contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotti:** proporzione, in massa, all'interno di un prodotto, di materiale che deriva da un'operazione di riciclo e/o reimpiego di sottoprodotti.

**Criteri ambientali minimi (CAM):** requisiti ambientali per le specifiche categorie di servizi, forniture e prodotti, contenuti in decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le Stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell'articolo 34 del Codice Appalti (Dlgs. 50/2016) ad integrare almeno le parti relative alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM in vigore nella documentazione progettuale e di gara.

**Economia Circolare:** "(...) un'economia pensata per potersi rigenerare da sola, sia per quanto riguarda i flussi biologici, sia per quelli tecnici" (Ellen MacArthur Foundation). Dal punto di vista dei materiali, un'Economia circolare si raggiunge mettendo in campo azioni per migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e prevenire o ridurre l'impatto negativo legato alla generazione e gestione dei rifiuti, attraverso il riciclo degli stessi nonché il reimpiego degli scarti della produzione e lavorazione, permettendone la valorizzazione e l'innovazione continua. Queste azioni sono ritenute efficaci per ridurre la dipendenza dell'Europa dall'importazione di materie prima e migliorare l'ambiente complessivo e il benessere dei cittadini.

**End of waste:** rifiuto che cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa le condizioni poste dall'articolo 184-ter, Dlgs. 152/2006 e definite

da disposizioni comunitarie o, in mancanza, da decreti del Ministero dell'Ambiente. Nelle more dell'adozione delle disposizioni comunitarie o nazionali dedicate alle specifiche categorie, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi degli articoli 207, 208, 211 Dlgs. 152/2006 e continuano ad applicarsi i decreti 5 febbraio 1998 (recupero semplificato di rifiuti non pericolosi), 12 giugno 2012, n. 161 (recupero semplificato di rifiuti pericolosi), 17 novembre 2005, n. 269 (recupero dei rifiuti provenienti dalle navi). [Dlgs. 152/2006, art. 184-ter]

**Famiglia:** insieme di prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) appartengono alla stessa categoria merceologica, in presenza di identico processo produttivo;
- b) sono formati dagli stessi componenti rilevanti ai fini del contenuto di riciclato (es. non sono da considerare additivi, vernici, coloranti ecc. privi di contenuto di riciclato);
- c) il loro peso complessivo è il medesimo, escluso il caso in cui la differenza di peso complessivo sia data unicamente da diverse misure in scala (es. spessori, calibri, formati, ecc.).

**Green public Procurement (o "Appalti verdi"):** l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Si tratta di uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. In Italia il GPP è stato reso obbligatorio dal Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, art. 34), all'interno del quale sono riconosciute come mezzo di prova le certificazioni ambientali di prodotto dotate di elevati requisiti di affidabilità. Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. q)]

**Processo:** insieme di attività correlate o interattive che trasformano gli input in output.

**Prodotto:** è il risultato di un processo e il bene oggetto della certificazione ReMade in Italy®, i cui componenti sono costituiti in tutto, o in parte, da materiale riciclato e/o sottoprodotti. Il prodotto certificato può essere un materiale, un semilavorato o prodotto finito. Non costituisce parte del prodotto l'imballaggio adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; l'imballaggio può essere un prodotto sottoposto a certificazione.

**Recupero di materia:** qualsiasi operazione di recupero, diversa dal recupero di energia e il trattamento in materiali che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia. Comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il riempimento e altre forme di recupero di materiale, come il ritrattamento dei rifiuti in materie prime secondarie per scopi ingegneristici nella costruzione di strade o altre infrastrutture. Questi ultimi casi rientrano nell'ipotesi del riciclo se l'uso di materiali è basato su un adeguato controllo di qualità e soddisfa tutti gli standard, le norme, le specifiche e l'ambiente e la salute requisiti di protezione per l'uso specifico.

**Riciclo:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. [Dlgs. 152/06 e s.m.i.]

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. a)]

La qualificazione di rifiuto comporta l'applicazione delle disposizioni normative contenute nella Parte Quarta del Dlgs. 152/2006, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano quelli attinenti a tutti gli aspetti della sua

qualificazione (attribuzione del codice CER), trasporto (formulari di identificazione e registri di carico/scarico e/o Sistri), gestione autorizzata.

**Riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. r)]

Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. u)]

**Simbiosi industriale:** interazione tra diversi stabilimenti produttivi finalizzata a massimizzare il riutilizzo delle risorse normalmente considerate scarti (rifiuti e sottoprodotti). In un'ottica di simbiosi industriale gli scarti prodotti da un'impresa sono riutilizzati da un'altra per sostituire input produttivi o per essere trasformati in nuovi prodotti destinati al mercato finale.

**Sottoprodotto:** è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è generato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione;
- b) è certo che sarà utilizzato nel corso dello stesso processo di produzione o di uno successivo, da parte del produttore o di terzi;
- c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale e non porterà a impatti negativi sull'ambiente o la salute umana. [Dlgs. 152/2006, art. 184-bis]

Tali condizioni devono essere provate da chi intende qualificare una sostanza o un oggetto come sottoprodotto. Sono sottoprodotti altresì le tipologie di sostanze od oggetti che corrispondono ai criteri qualitativo o quantitativi stabiliti da decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per la dimostrazione dell'esistenza di un sottoprodotto si fa riferimento al Dm. Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 e alla Circolare esplicativa Ministero Ambiente 30 maggio 2017, n. 7619 e ai criteri e modalità ivi previste.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Disciplinare tecnico i materiali che derivano da un processo di fabbricazione e che vengono recuperati nello stesso processo che li ha generati.

**Tracciabilità:** processo che tiene traccia dell'origine e della provenienza dei materiali e della materia riciclata e/o sottoprodotti durante la fabbricazione e fino all'uscita del prodotto finito certificato ReMade in Italy®, nonché le successive modalità con le quali il prodotto viene contraddistinto nella distribuzione e nella vendita. La tracciabilità di un prodotto certificato ReMade in Italy® deve essere verificabile da qualsiasi soggetto esterno in qualsiasi momento nell'arco del periodo di validità della certificazione.

## ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Disciplinare, valgono le seguenti abbreviazioni.

**RMI:** ReMade in Italy®

**DT RMI Produttori:** Disciplinare Tecnico ReMade in Italy® "Requisiti per la certificazione ReMade in Italy®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito [www.remadeinitaly.it](http://www.remadeinitaly.it)).

**DT RMI OdC:** Disciplinare Tecnico ReMade in Italy® "Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione ReMade in Italy®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito [www.remadeinitaly.it](http://www.remadeinitaly.it)).

**DT RMI Marchi:** Disciplinare Tecnico ReMade in Italy® "Regolamento per l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito [www.remadeinitaly.it](http://www.remadeinitaly.it)).

**OdC:** Organismo di Certificazione

**GPP:** Green Public Procurement (o "Appalti verdi")

**CAM:** Criteri Ambientali Minimi

### 3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare Tecnico si inserisce nel quadro normativo vigente (di fonte internazionale, comunitaria, nazionale e regionale) costituito dalle norme in materia di:

- tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, riciclo e impiego di sottoprodotti, tra le quali si indicano, a titolo non esaustivo:
  - Dlgs. 152/2006, Parte Quarta
  - Dm. 5 febbraio 1998 (Recupero agevolato di rifiuti non pericolosi)
  - Dm. 12 giugno 2002, n. 161 (Recupero agevolato di rifiuti pericolosi)
  - norme "End of waste": Regolamento 333/2011/Ce per rottami di ferro, acciaio e alluminio; Regolamento 1179/2012/Ue per rottami di vetro; Regolamento 715/2013/Ue per rottami di rame; Regolamento 2019/1009/Ue per prodotti fertilizzanti; Dm. 62/2019 per prodotti assorbenti per la persona; Dm. 69/2019 per conglomerato bituminoso; nonché futuri regolamenti europei o specifiche norme nazionali, emanate ai sensi dell'articolo 184-bis, Dlgs. 152/2006;
  - "Codice Appalti" (Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con particolare riguardo all'integrazione dei criteri ambientali minimi, cd. "Green Public Procurement" (in particolare si vedano gli artt. 34, 69 e 82);
  - "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)", Dm. 11 aprile 2008, aggiornato con Dm. 10 aprile 2013;
  - Criteri ambientali minimi ("CAM"), adottati con decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati su <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>
  - norme in materia di Economia Circolare: cd. "Pacchetto Economia Circolare" (in particolare, Direttive 2018/851/Ue, 2018/852/Ue, 2018/849/Ue, 2018/850/Ue)
  - normativa tecnica in materia di etichette ambientali, sistemi di gestione ambientale e certificazioni di prodotto.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi alla base del presente Disciplinare:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- ISO 19011:2012 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale"
- ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità"
- ISO 14001:2015 "Sistemi di gestione ambientale"
- ISO/IEC 14021:2016 "Etichette e dichiarazioni ambientali. Autodichiarazioni ambientali"

Lo schema di certificazione sotto accreditamento ReMade in Italy® è costituito da:

- Disciplinare Tecnico ReMade in Italy® "Requisiti per la certificazione ReMade in Italy®" (DT RMI Produttori, il presente Disciplinare Tecnico, nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata su [remadeinitaly.it/documentazione-tecnica](http://remadeinitaly.it/documentazione-tecnica));
- Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione ReMade in Italy® (DT RMI OdC, nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata su [remadeinitaly.it/documentazione-tecnica](http://remadeinitaly.it/documentazione-tecnica));
- Disciplinare Tecnico ReMade in Italy® "Regolamento per l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy®" (DT RMI Marchi, nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata su [remadeinitaly.it](http://remadeinitaly.it));
- Note esplicative e altra documentazione pubblicata su [remadeinitaly.it/documentazione-tecnica](http://remadeinitaly.it/documentazione-tecnica)

La certificazione ReMade in Italy® considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti applicabili che non sono pertanto oggetto di verifica.

## 4. CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

### 4.1 ITER DI CERTIFICAZIONE

L'iter per il rilascio della certificazione ReMade in Italy® viene svolto ad opera dell'OdC accreditato e riconosciuto da ReMade in Italy®, o sotto riconoscimento provvisorio di ReMade in Italy®, e comprende i seguenti passaggi:

- a) invio della domanda di certificazione all'OdC, da parte dell'Organizzazione richiedente;
- b) riesame della domanda di certificazione;
- c) pianificazione delle attività di valutazione;
- d) valutazione della conformità al presente Disciplinare, compresa la verifica della quantificazione del riciclato impiegato, svolta dall'OdC mediante analisi della documentazione presentata e audit in campo;
- e) riesame di tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alla valutazione;
- f) decisione in merito al rilascio della certificazione ReMade in Italy®;
- g) in caso di esito positivo rilascio del certificato con assegnazione della classe ReMade in Italy® (si veda DT RMI Marchi, punto 4.2);
- h) valutazione del mantenimento della conformità al presente Disciplinare.

Il certificato rilasciato dall'OdC ha validità triennale e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

### 4.2 REQUISITI GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI

#### 4.2.1 Campo di applicazione della certificazione

L'Organizzazione deve definire quale sia il campo di applicazione della certificazione, ovvero deve identificare univocamente i prodotti che intende far certificare secondo il presente Disciplinare.

Deve altresì individuare la grandezza fisica alla quale riferire la percentuale di materiale riciclato e/o sottoprodotti, laddove non sia possibile utilizzare il peso.

Modifiche ai prodotti compresi nel campo di applicazione della certificazioni (es. la classe di appartenenza, si veda DT RMI Marchi, punto 4.2, dovranno essere puntualmente comunicate a ReMade in Italy® e all'OdC.

#### 4.2.2 Documenti relativi al prodotto

Per la certificazione di un prodotto, l'Organizzazione deve predisporre una scheda tecnica, costantemente aggiornata, nella quale emergano chiaramente le componenti e la percentuale in peso di queste, con specifica indicazione di quali siano quelle provenienti da riciclo e/o da sottoprodotti.

Potrà essere predisposta anche un'unica scheda tecnica per la totalità dei prodotti da certificare.

La scheda tecnica dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) nome e dati identificativi dell'Organizzazione emittente;
- b) nome commerciale e tipologia di prodotto;
- c) unità minima di riferimento, e relativa grandezza fisica, per la dichiarazione di percentuale di riciclato e/o di sottoprodotti, come da specifica di vendita (es. pezzo, kg, m2);
- d) peso del prodotto certificato e percentuale complessiva di materiale riciclato contenuto;
- e) descrizione delle componenti del prodotto;
- f) indicazione relativa alla percentuale in peso rispetto al prodotto certificato per le componenti contenenti

materiale riciclato;

- g) per ciascuna componente contenente materiale riciclato, nome e tipologia delle materie prime utilizzate per la sua produzione;
- h) codici europei dei rifiuti da cui deriva il materiale riciclato;
- i) i riferimenti del contratto e/o della scheda tecnica per la qualificazione dei sottoprodotti (par. 4.3.2.2).

Per i prodotti oggetto di lavorazioni in continuo le percentuali dichiarate potranno essere indicate come medie semestrali.

Per ogni prodotto certificato deve essere allegata alla scheda un diagramma di flusso che specifichi le diverse unità del processo di cui si compone il sistema di produzione, descrivere tutti gli input di materiali, tutti i flussi di materiali e tutte le uscite di materiale.

#### 4.2.3 Responsabile per la certificazione ReMade in Italy®

Deve essere nominato, all'interno dell'Organizzazione, un responsabile per il rispetto della conformità al presente Disciplinare.

Il responsabile dell'Organizzazione per la conformità al presente Disciplinare ha il compito di:

- a) attuare le azioni necessarie affinché l'Organizzazione sia conforme al presente Disciplinare;
- b) riferire alla direzione aziendale in merito all'applicazione del presente Disciplinare;
- c) garantire il controllo della documentazione necessaria alla conformità del Disciplinare;
- d) tenere i rapporti con ReMade in Italy® e con l'OdC.

#### 4.2.4 Risorse umane

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nel rispetto del presente Disciplinare deve essere competente e consapevole del proprio ruolo nell'implementazione dello stesso.

L'Organizzazione deve fornire la formazione e l'addestramento al personale coinvolto nel rispetto del presente Disciplinare per garantirne la competenza e la consapevolezza e deve mantenerne registrazione.

L'Organizzazione deve inoltre verificare periodicamente le necessità di formazione e di addestramento e garantire che tale attività siano state efficaci nei confronti degli obiettivi preposti.

#### 4.2.5 Documentazione

##### 4.2.5.1 RegISTRAZIONI

Devono essere mantenute e conservate registrazioni, aggiornate e complete, relative a tutti i punti pertinenti del presente Disciplinare.

##### 4.2.5.2 Istruzioni e procedure operative e altra documentazione

L'Organizzazione deve predisporre le necessarie istruzioni, procedure operative e altra documentazione, anche di tipo informatico, atte a garantire l'efficace attuazione dei requisiti del presente Disciplinare. Tale documentazione deve essere tenuta sotto controllo ed aggiornata periodicamente.

#### 4.2.5.3 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa all'applicazione del presente Disciplinare, ed in particolare quella probante la dichiarazione della percentuale di materiale riciclato e/o sottoprodotti all'interno dei prodotti certificati deve essere mantenuta per la durata minima del tempo nel quale il prodotto è sul mercato e per un ragionevole periodo successivo, tenendo conto della vita del prodotto e comunque per un minimo di 3 anni.

#### 4.2.6 Audit interni

L'Organizzazione deve definire un programma che preveda, almeno annualmente, l'effettuazione di audit interni volti ad assicurare il corretto mantenimento del Disciplinare ReMade in Italy®.

Questo programma deve considerare tutti i punti applicabili del presente Disciplinare, comprese le attività dei subappaltatori.

In particolare deve essere effettuata una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa così come descritti rispettivamente al requisito 4.3.3.3 e 4.3.3.4.

Nota: Il programma e il piano di audit devono essere sviluppati tenendo conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre a controllo, nonché dei risultati degli audit precedenti.

La selezione degli auditor deve garantire competenza sul prodotto e la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit.

Le registrazioni dei risultati dell'audit, comprese le eventuali Azioni correttive che derivino da rilievi emersi durante l'audit, devono essere mantenute e riportate alla Direzione, oltre che rese note al personale interessato dal rilievo.

#### 4.2.7 Esame periodico da parte della Direzione

La Direzione deve sottoporre ad esame, almeno annualmente, il sistema di conformità al Disciplinare, oppure ogniqualvolta siano modificati i processi produttivi del prodotto certificato ReMade in Italy®.

In base a questo esame, devono essere adottate le azioni di correzione o di miglioramento necessarie.

Questo esame deve includere almeno quanto segue:

- a) i risultati delle prove di rintracciabilità e il bilancio di massa riguardanti ciascun prodotto certificato;
- b) i risultati degli audit interni e di quelli esterni (esempio dell'OdC);
- c) le modifiche dei processi;
- d) le informazioni relative al prodotto certificato, sue componenti o materie prime;
- e) valutazione in merito all'esigenza di risorse dell'Organizzazione;
- f) le azioni correttive a problematiche e a non conformità relative alla rintracciabilità e agli audit interni ed esterni;

Nota: Per azioni correttive si intendono quelle azioni volte ad eliminare le cause che hanno generato i problemi e le non conformità

- g) le eventuali informazioni di ritorno dall'Associazione ReMade in Italy® e dai clienti, ivi compresi i reclami;
- h) le leggi e i regolamenti nuovi o modificati che influiscono sulla rintracciabilità o che impattano sul prodotto certificato o sue parti con particolare attenzione alla componente di riciclo;
- i) le azioni a seguire dai precedenti esami periodici.

## 4.3 CONTROLLO DELLA PERCENTUALE DI MATERIALI DI RICICLO E/O SOTTOPRODOTTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE

### 4.3.1 Controllo dei fornitori

#### 4.3.1.1 Elenco dei fornitori

L'Organizzazione deve definire, e mantenere aggiornato, un elenco dei propri fornitori e dei materiali riciclati e/o sottoprodotti da questi forniti e che vengono inseriti nel prodotto certificato ReMade in Italy®.

L'elenco fornitori deve sempre contenere le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo del fornitore;
- b) tipologia di prodotto fornito;
- c) eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- d) se il prodotto fornito sia derivato da attività di riciclo in maniera parziale o totale;
- e) eventuale presenza di certificazioni ReMade in Italy®, o di certificazioni considerate equivalenti, aventi cioè il medesimo oggetto della certificazione ReMade in Italy®, rilasciate da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione da un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF/MLA per il campo di accreditamento d'interesse (si veda par. 5).

#### 4.3.1.2 Criteri di qualifica

Devono essere definiti e applicati criteri per la selezione, la valutazione e la rivalutazione periodica dei fornitori tali da garantire un loro efficace controllo ai fini del presente Disciplinare.

La presenza di una certificazione ReMade in Italy® valida a tutti gli effetti è criterio sufficiente per la qualifica del fornitore e del prodotto a cui tale certificazione è riferita.

### 4.3.2 Materiale in ingresso

#### 4.3.2.1 Documentazione relativa alle materie in ingresso

L'Organizzazione deve essere in possesso di documentazione del fornitore comprovante il contenuto di rifiuti, di materiale riciclato e/o di sottoprodotti nella materia utilizzata, nel semi-lavorato o nel prodotto finito che si intende certificare.

Esempi di tale documentazione possono essere:

- a) documentazione cogente quale i formulari di accompagnamento dei rifiuti,
- b) documentazione di conformità prevista dalle norme comunitarie o nazionali sui cd. "End of waste";
- c) dichiarazioni provenienti da soggetti autorizzati per l'attività di riciclo e recupero di rifiuti per attestare le caratteristiche del materiale recuperato;
- d) dichiarazioni provenienti da soggetti autorizzati per l'attività di preparazione al riutilizzo, per attestare le caratteristiche del materiale riutilizzato;
- e) documentazione idonea a qualificare una sostanza o un materiale come sottoprodotto, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto indicato dal par. 4.3.2.2);
- f) certificazione ReMade in Italy® o certificazione equivalente e riconosciuta da ReMade in Italy®, avente cioè il medesimo oggetto di certificazione e rilasciata da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione.

Una lista di certificazioni ammesse ai sensi del precedente punto f) è pubblicata sul sito [remadeinitaly.it](http://remadeinitaly.it). La lista, in continuo aggiornamento, è da ritenersi non esaustiva e potranno essere effettuate verifiche caso per caso.

Qualora non risulti applicabile nessuna delle previsioni sopra descritte, la quota relativa di materiale dovrà essere considerata come non riciclata e/o non contenente sottoprodotti.

#### 4.3.2.2. Sottoprodotti

Costituiscono documentazione idonea alla qualifica di sottoprodotto, nell'ambito della finalità del presente Disciplinare tecnico:

- a) un contratto tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dal quale si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo; oppure, in mancanza
- b) scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2 al Dm 264/2016 , necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, inoltre, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. Le schede sono inviate, senza oneri economici per il produttore, alle Camere di commercio territorialmente competenti, secondo le disposizioni previste dal Dm 264/2016; deve essere fornita documentazione atta a provare l'avvenuto invio.

#### 4.3.2.3 Verifica del materiale in ingresso

L'Organizzazione deve verificare, al ricevimento o prima di ulteriori usi, che il materiale approvvigionato sia corrispondente a quanto specificato sui documenti del fornitore, ed all'ordine effettuato, e che quindi siano ritenute idonee sia per natura che per origine, in maniera da garantirne il corretto utilizzo ai fini della certificazione ReMade in Italy®.

#### 4.3.2.4 Identificazione dei materiali in ingresso

Al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche, i prodotti approvvigionati per la realizzazione di prodotti sottoposti alla certificazione ReMade in Italy® devono essere sempre chiaramente identificati in modo che non siano confondibili o miscibili con altri prodotti stoccati.

## 4.3 CONTROLLO DELLA PERCENTUALE DI MATERIALI DI RICICLO E/O SOTTOPRODOTTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE

### 4.3.1 Controllo dei fornitori

#### 4.3.1.1 Elenco dei fornitori

L'Organizzazione deve definire, e mantenere aggiornato, un elenco dei propri fornitori e dei materiali riciclati e/o sottoprodotti da questi forniti e che vengono inseriti nel prodotto certificato ReMade in Italy®.

L'elenco fornitori deve sempre contenere le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo del fornitore;
- b) tipologia di prodotto fornito;
- c) eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;

- d) se il prodotto fornito sia derivato da attività di riciclo in maniera parziale o totale;
- e) eventuale presenza di certificazioni ReMade in Italy®, o di certificazioni considerate equivalenti, aventi cioè il medesimo oggetto della certificazione ReMade in Italy®, rilasciate da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione da un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF/MLA per il campo di accreditamento d'interesse (si veda par. 5).

#### 4.3.1.2 Criteri di qualifica

Devono essere definiti e applicati criteri per la selezione, la valutazione e la rivalutazione periodica dei fornitori tali da garantire un loro efficace controllo ai fini del presente Disciplinare.

La presenza di una certificazione ReMade in Italy® valida a tutti gli effetti è criterio sufficiente per la qualifica del fornitore e del prodotto a cui tale certificazione è riferita.

### 4.3.2 Materiale in ingresso

#### 4.3.2.1 Documentazione relativa alle materie in ingresso

L'Organizzazione deve essere in possesso di documentazione del fornitore comprovante il contenuto di rifiuti, di materiale riciclato e/o di sottoprodotti nella materia utilizzata, nel semi-lavorato o nel prodotto finito che si intende certificare.

Esempi di tale documentazione possono essere:

- a) documentazione cogente quale i formulari di accompagnamento dei rifiuti,
- b) documentazione di conformità prevista dalle norme comunitarie o nazionali sui cd. "End of waste";
- c) dichiarazioni provenienti da soggetti autorizzati per l'attività di riciclo e recupero di rifiuti per attestare le caratteristiche del materiale recuperato;
- d) dichiarazioni provenienti da soggetti autorizzati per l'attività di preparazione al riutilizzo, per attestare le caratteristiche del materiale riutilizzato;
- e) documentazione idonea a qualificare una sostanza o un materiale come sottoprodotto, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto indicato dal par. 4.3.2.2);
- f) certificazione ReMade in Italy® o certificazione equivalente e riconosciuta da ReMade in Italy®, avente cioè il medesimo oggetto di certificazione e rilasciata da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione.

Una lista di certificazioni ammesse ai sensi del precedente punto f) è pubblicata sul sito [remadeinitaly.it](http://remadeinitaly.it). La lista, in continuo aggiornamento, è da ritenersi non esaustiva e potranno essere effettuate verifiche caso per caso.

Qualora non risulti applicabile nessuna delle previsioni sopra descritte, la quota relativa di materiale dovrà essere considerata come non riciclata e/o non contenente sottoprodotti.

#### 4.3.2.2. Sottoprodotti

Costituiscono documentazione idonea alla qualifica di sottoprodotto, nell'ambito della finalità del presente Disciplinare tecnico:

- a) un contratto tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dal quale si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo; oppure, in mancanza
- b) scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2 al Dm 264/2016 , necessarie a consentire

l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, inoltre, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. Le schede sono inviate, senza oneri economici per il produttore, alle Camere di commercio territorialmente competenti, secondo le disposizioni previste dal Dm 264/2016; deve essere fornita documentazione atta a provare l'avvenuto invio.

#### 4.3.2.3 Verifica del materiale in ingresso

L'Organizzazione deve verificare, al ricevimento o prima di ulteriori usi, che il materiale approvvigionato sia corrispondente a quanto specificato sui documenti del fornitore, ed all'ordine effettuato, e che quindi siano ritenute idonee sia per natura che per origine, in maniera da garantirne il corretto utilizzo ai fini della certificazione ReMade in Italy®.

#### 4.3.2.4 Identificazione dei materiali in ingresso

Al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche, i prodotti approvvigionati per la realizzazione di prodotti sottoposti alla certificazione ReMade in Italy® devono essere sempre chiaramente identificati in modo che non siano confondibili o miscibili con altri prodotti stoccati.

### 4.3.3 Bilancio di massa e rintracciabilità

I prodotti certificati e le loro componenti devono essere identificati e rintracciabili lungo tutte le fasi della loro realizzazione.

#### 4.3.3.1 Composizione del prodotto

L'Organizzazione deve definire per ogni prodotto rientrante nel campo di applicazione della certificazione ReMade in Italy® le materie prime necessarie per produrlo, specificando in quale percentuale esse siano presenti nel prodotto, in modo assoluto, in termini di peso.

Qualora il prodotto certificato sia composto da più di una materia prima/componente, per ognuna di queste dovrà essere specificata e dimostrata la percentuale di materia prima riciclata presente, così come previsto nella scheda tecnica (si veda precedente punto 4.2.2).

#### 4.3.3.2 Registro

Deve essere predisposto un sistema di registrazione, relativo ad ogni prodotto certificato, che permetta di tenere sotto controllo le dichiarazioni relative alla percentuale di materiale riciclato in ogni lotto di produzione.

#### 4.3.3.3 Piano di rintracciabilità

Per garantire la rintracciabilità dei materiali utilizzati nella realizzazione del prodotto certificato, l'Organizzazione deve stabilire ed attuare un piano di rintracciabilità.

Tale piano deve considerare i requisiti relativi alle materie prime in ingresso (si veda precedente punto 4.3.2) e ai prodotti in uscita (punto 4.3.4) allo scopo di assicurare la corretta applicazione del presente Discipinare.

#### 4.3.3.4 Bilancio di massa

Periodicamente o almeno una volta all'anno (sei mesi nel caso di prodotti oggetto di lavorazioni in continuo), l'Organizzazione, per ogni prodotto rientrante nel campo di applicazione della certificazione ReMade in Italy®,

deve verificare, mediante il calcolo di un bilancio di massa, che i quantitativi dei prodotti realizzati e la percentuale dichiarata di materiale riciclato e/o sottoprodotti utilizzata sia coerente con le materie prime utilizzate. Nel calcolo possono essere utilizzati eventuali fattori di conversione, purché la loro validità sia dimostrabile dall'Organizzazione stessa.

#### 4.3.4 Prodotti in uscita

##### 4.3.4.1 Identificazione e immagazzinamento

Al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche, i prodotti certificati in uscita devono essere chiaramente identificati in modo che non siano confondibili o miscibili con altri prodotti stoccati.

##### 4.3.4.2 Documenti di vendita del prodotto certificato

L'Organizzazione dovrà garantire che sui documenti di vendita e consegna siano almeno presenti le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo dell'Organizzazione;
- b) data di emissione del certificato e relativo codice;
- c) descrizione e quantità del prodotto certificato;
- d) indicazione della percentuale di riciclato e/o sottoprodotti nel prodotto certificato;
- e) indicazione del Disciplinare tecnico di riferimento per la certificazione ReMade in Italy®, comprensivo di titolo ed edizione.

#### 4.3.5 Subappalto

L'Organizzazione può subappaltare un processo incluso nella realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione. L'organizzazione è responsabile per tutte le attività, legate alla realizzazione di prodotti certificati ReMade in Italy®, date in subappalto.

##### 4.3.5.1 Contratto

L'Organizzazione deve predisporre un accordo scritto con tutti i terzisti coinvolti nella realizzazione di prodotti certificati ReMade in Italy®, per garantire che:

- a) il materiale usato per la realizzazione di prodotti certificati ReMade in Italy® possa essere tracciato e controllato e che non possa essere mischiato con altro materiale;
- b) il subappaltatore tenga registrazione degli input, degli output e della documentazione di consegna per i prodotti coinvolti nell'accordo;
- c) sia vietato subappaltare nuovamente il processo a terzisti che non abbiano un accordo scritto con l'Organizzazione o che non siano certificati ReMade in Italy®;
- d) il subappaltatore non possa utilizzare i marchi di ReMade in Italy®, né fare comunicazioni, a fini promozionali in riferimento alla certificazione ReMade in Italy®.

L'Organizzazione si riserva il diritto di effettuare e/o far effettuare, da parte dell'OdC accreditato, audit sul processo.

##### 4.3.5.2 Elenco

L'Organizzazione deve predisporre un elenco che contenga:

- a) nome del subappaltatore;
- b) attività oggetto di subappalto;
- c) analisi del rischio.

#### 4.3.5.3 Analisi del rischio

L'Organizzazione deve svolgere un'analisi del rischio sui propri subappaltatori, che non sono certificati ReMade in Italy® per la lavorazione richiesta. Questa analisi è finalizzata ad individuare le attività a rischio che necessitino di audit al fine di garantire che il prodotto rispetti i requisiti previsti dal presente Disciplinare.

Nota 1: Si considerano a rischio i subappaltatori che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) il subappaltatore classifica il materiale in ingresso, ovvero gestisce materiali con diverse percentuali di riciclato e/o sottoprodotti non chiaramente identificabili;
- b) il sito produttivo è in una nazione differente da quella dell'Organizzazione;
- c) il subappaltatore non rende disponibile all'Organizzazione il materiale al termine del suo processo, ovvero spedisce direttamente il prodotto;
- d) il subappaltatore appone l'etichetta ReMade in Italy® sul prodotto

#### 4.3.6 "Italianità" del prodotto

Possono rientrare nella certificazione ai fini del presente disciplinare i prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) i prodotti finiti su cui è apposta la dicitura "Made in Italy", che deve essere apposta in modo indelebile e inamovibile sul prodotto e/o sul suo imballaggio primario;
- b) i materiali/semilavorati in cui il processo produttivo prevalente o almeno l'ultima fase della lavorazione che ne abbia modificato le caratteristiche fisiche, dimensionali, prestazionali o di contenuto sia avvenuta in Italia. Non rientrano in questa categoria quei materiali/semilavorati imballati in Italia o riempiti in Italia in cui l'ultima fase di lavorazione significativa sia avvenuta all'estero.

#### 4.3.7 Elenco della documentazione necessaria

L'Organizzazione deve predisporre e mantenere aggiornata la seguente documentazione:

- a) organigramma che identifica i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella certificazione ReMade in Italy® con relativo mansionario;
- b) procedura per la qualifica del fornitore di prodotti relativi alla certificazione ReMade in Italy®;
- c) procedura per le modalità di controllo ed accettazione del prodotto in ingresso;
- d) procedura per l'identificazione del prodotto in fase di stoccaggio e durante le fasi di trasformazione;
- e) procedura per la verifica e tracciabilità e per il calcolo del bilancio di massa annuale;
- f) procedura per l'etichettatura dei prodotti certificati;
- g) il Registro indicato al punto 4.3.3.2;
- h) il Piano di rintracciabilità indicato al punto 4.3.3.3.

#### 4.3.8 Definizione della percentuale di riciclato

Le dichiarazioni di contenuto riciclato relative ai prodotti certificati ReMade in Italy® devono essere fatte esplicitando sempre la percentuale di materiale riciclato e/o sottoprodotti in essi contenuto.

Il contenuto di riciclato e/o sottoprodotti deve essere espresso quantitativamente sotto forma di percentuale, calcolata come di seguito illustrato. Poiché non vi sono metodi disponibili per la misurazione diretta del contenuto di riciclato e/o sottoprodotti in un prodotto, deve essere utilizzata la massa del materiale ottenuto dal processo di recupero, dopo aver computato le perdite e altre deviazioni.

$$X (\%) = (A/P) \times 100$$

X è il contenuto riciclato, espresso come percentuale

A è la massa di materiale riciclato

P è la massa del prodotto

## 5. RICONOSCIMENTO DI PRODOTTI DOTATI DI ALTRE CERTIFICAZIONI

Ai fini della certificazione ReMade in Italy® potranno essere riconosciute altre certificazioni di prodotto, come provanti parte di alcuni requisiti presenti nel presente Disciplinare, in particolare per quanto attiene il punto 4.3.

Le certificazioni valutate e approvate da ReMade in Italy®, per tale scopo sono presenti nell'allegato "Altre certificazioni riconosciute", pubblicato sul sito [www.remadeinitaly.it](http://www.remadeinitaly.it), dove sarà indicato, oltre all'identificativo, anche il punto specifico ritenuto soddisfatto dal relativo possesso.

## 6. VERIFICHE

### 6.1 Campionamenti e durata delle verifiche

Le verifiche per il rilascio della certificazione ReMade in Italy® hanno una durata basata sul numero di campionamenti da effettuare, determinati come di seguito.

Nel corso delle verifiche, che dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale, dovranno essere verificati tutti i requisiti del presente documento; per i prodotti campionati dovrà essere verificata in modo completo l'applicazione dei requisiti del precedente capitolo 4.3.

L'analisi documentale va eseguita ogni volta che vengono valutati per la prima volta prodotti da inserire nell'oggetto di certificazione; nelle visite di sorveglianza, in assenza di nuovi prodotti o di modifiche rilevanti al processo produttivo, viene svolto il solo audit in campo.

Per la determinazione del numero di campionamenti, valgono le seguenti istruzioni:

- 1) sulla base del numero delle famiglie sottoposte a certificazione, il numero dei campionamenti si determina come di seguito (Tabella 1):
- 2) il campionamento deve essere rappresentativo di tutte le classi merceologiche, a patto che siano diversi i processi produttivi riguardanti i prodotti oggetto della certificazione, nel triennio di validità della certificazione.

TABELLA 1 - CAMPIONAMENTI PER FAMIGLIA, DURATA DELL'AUDIT E FEE

NUMERO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI A CERTIFICAZIONE	NUMERO MINIMO DI FAMIGLIE DA CAMPIONARE*	DURATA MINIMA DELL'AUDIT	FEE**
da 1 a 5	1	1,0 gg	FEE x 2
da 6 a 10	2	1,5 gg	FEE x 2,5
da 11 a 20	3	2 gg	FEE x 3,0
da 21 a 30	4	2,5 gg	FEE x 4,5
da 31 a 45	5	3 gg	FEE x 4
Oltre 45	La $\sqrt{\quad}$ approssimata in eccesso	fascia precedente, oltre 0,5 gg. ogni 2 prodotti campionati	Da determinare

\* Se la famiglia comprende più di 20 prodotti è necessario verificare almeno due prodotti all'interno della famiglia.

\*\* Le FEE sono riscosse dall'Organismo di certificazione per conto dell'Associazione ReMade in Italy®. Il valore economico in euro delle FEE è fissato nell'Accordo stipulato dall'Associazione ReMade in Italy® con l'Organismo di certificazione (rif. Punto 6.6 DT RMI\_ODC).

## 6.2 AUMENTI E RIDUZIONE DEI TEMPI DI VERIFICA

### Riduzioni

Possono essere applicate riduzioni nei tempi di verifica, secondo la valutazione dell'Organismo di certificazione, nei seguenti casi:

- 1) per Organizzazioni in possesso di certificato ISO 14001 rilasciato sotto accreditamento, da parte di enti firmatari degli accordi EA/MLA per tali schemi, e il cui campo di applicazione coincide con la fabbricazione dei prodotti per cui è stata chiesta la certificazione: riduzione della durata dell'audit in campo di 0,5 gg. In tale caso l'OdC, nel prendere le proprie decisioni, durante tutto l'iter di certificazione, dovrà valutare anche i risultati degli audit ISO 14001;
- 2) per Organizzazioni in possesso delle certificazioni riportate alla sezione 5: riduzione della durata dell'audit in campo di 0.5 gg;
- 3) per Organizzazioni che realizzano prodotti aventi tutte le componenti di riciclo certificate RMI: riduzione della durata dell'audit in campo di 0.5 gg.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono cumulabili. In ogni caso la durata minima dell'audit è di 1 g.

### Aumenti

Possono essere applicati aumenti dei tempi di verifica nei seguenti casi:

- 1) nel caso di Organizzazioni multisito: aumento della durata di audit in campo di 0.5 gg. per ogni sito produttivo, senza effettuazione di campionamento;
- 2) nei casi di subappalto, l'OdC dovrà valutare i criteri di qualifica e di controllo dei subappaltatori utilizzati dall'azienda: aumento della durata di audit di 0.5 gg. per ogni subappaltatore sottoposto a verifica.